



A) L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO

del ricorrente al riconoscimento del punteggio (6 pt corrispondenti ai 12 mesi del servizio di leva) del servizio militare, dichiarato in domanda, per la provincia di Monza-Brianza, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024-2027:

B) LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a riconoscere il punteggio (6 pt) del servizio militare, dichiarato in domanda, per la provincia di Monza, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale AT.A, per il triennio scolastico 2024-2027;

C) LA DISAPPLICAZIONE del DM n. 89/2024 (seguito al DM 50/2021) con cui è stata indetto l'aggiornamento delle graduatorie ATA Terza Fascia per il triennio scolastico 2024/2027 nella parte in cui non prevede che il servizio militare di leva *“prestato non in costanza di rapporto di impiego”* non venga considerato come servizio effettivo, precludendo irrimediabilmente all'aspirante ATA che ha maturato il servizio di leva in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie ATA, di far valutare detto periodo di leva in termini di punteggio nelle graduatorie alla stregua del servizio militare reso *“in costanza di nomina”* (punti 6 per ogni anno di servizio)

D) L'ACCERTAMENTO E DECLARATORIA del diritto del ricorrente _ che ha prestato servizio militare in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica – al riconoscimento in termini di punteggio, del periodo di leva *“non svolto in costanza di nomina”* alla stregua del servizio militare *“in costanza di nomina”* (punti 6 per ogni anno di servizio)

E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente con condanna delle amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rapp.ti p.t e nella parte di rispettiva competenza all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nella graduatoria

FATTO

Il sig. Montella Sebastiano ha conseguito in data 01.07.2003 il diploma di istituto tecnico industriale statale specializzazione informatica presso l'IT “Majorana” di Somma Vesuviana (Napoli) (cfr all'agli atti), pertanto egli ambisce ad operare per i profili amministrativi e di personale ATA.

Il ricorrente, siccome munito di valido requisito di ammissione, ha presentato domanda di inserimento (doc. 1) nelle graduatorie di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2024/2027, al fine di ottenere incarichi di supplenza e, quindi, di poter conseguire rilevanti occasioni di lavoro per la Prov di Monza- Brianza,



trasmettendo la documentazione al IIS “Via Raiberti cod mec MBC8F600V” Prov di Monza.

L’istante ha indicato nella domanda Ata per il triennio 2024/27 di aver adempiuto agli obblighi di leva prestando il servizio militare non in costanza di nomina. Nel dettaglio il servizio è stato svolto con richiamo alle armi del 13.10.92 e data di congedo 12.10.93 presso il reggimento fanteria “lupi di Toscana” con foglio di congedo illimitato rilasciato dal Comune di Nola il 14.10.93.

Il posizionamento in graduatoria dipende dal punteggio posseduto, frutto dei titoli e servizi. Nel caso di specie il ricorrente ha presentato domanda per la graduatoria III fascia Ata inserendo il servizio militare di leva in un periodo nel quale non aveva nomina dalle graduatorie Ata. Detto servizio (non prestato in costanza di nomina) è stato ingiustificatamente considerato dal Ministero quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali con un punteggio ridotto;

Il ricorrente possiede il foglio di congedo illimitato rilasciato dal Comune di Nola in data 14.10.93 per l’attività militare svolta dal 13.10.92 al 12.10.93 (12 mesi).

Il sig. Montella richiede con il presente ricorso che il servizio di leva dallo stesso prestato non in costanza di nomina venga valutato per l’attribuzione del punteggio pari a 6 punti (corrispondenti ai 12 mesi del servizio di leva).

Il servizio di leva militare obbligatorio espletato NON IN COSTANZA DI NOMINA, non è valutato dal Ministero dell’Istruzione ai fini del calcolo del punteggio utile nelle graduatorie del personale Ata (collaboratori scolastici, assistenti tecnici, assistenti amministrativi, guardarobieri etc) a differenza del servizio militare prestato in costanza di nomina .

Con D.M. n. 89/2024 successivo al precedente DM n. 50/2021, il Ministero resistente ha disciplinato le operazioni di aggiornamento *de quibus*, approvando i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi ai fini dell’attribuzione dei punteggi, escludendo, nella valutazione, il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina con evidente disparità di trattamento rispetto alle attività espletate durante la nomina, essendo discriminante ed illegittima la valutazione ridotta del servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina.

In applicazione di tale disposizione, quindi, la medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza è suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria, laddove si perviene alternativamente all’attribuzione di ben 6 pt. (se svolto in costanza di rapporto di lavoro) ovvero di soli 0,6 pt. (se svolto precedentemente o successivamente l’espletamento di incarichi da parte del Ministero resistente).



La suddetta previsione, tuttavia, è palesemente illegittima e risulta pregiudizievole per il ricorrente che, avendo svolto il servizio militare di leva non in costanza di rapporto di impiego (doc. 4), si vedrebbe gravemente penalizzato nella composizione delle graduatorie in questione.

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto On.le Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Orbene, costituisce ormai *ius receptum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, *«Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario»* (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. Intermini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.



In tal senso, le controversie finalizzate al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto, proprio perché non involgenti l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative, sono attratte nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Come rilevato da giurisprudenza amministrativa costante, *«Le controversie aventi a oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie per il conferimento d'incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo atteso che la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi»* (da ultimo, TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 445. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 569 DEL D.LGs. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 2050 DEL D.LGs. 15 MARZO 2010 N. 66. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. 11 LUGLIO 1980 N. 312. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 52 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati disciplinano in modo irragionevole e oggettivamente discriminatorio l'attività prestata dell'esecuzione del servizio obbligatorio di leva ovvero del servizio sostitutivo civile, introducendo una distinta valutazione a seconda se tale attività sia stata svolta in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero resistente o meno.

Si tratta all'evidenza di una previsione illegittima siccome si pone in stridente contrasto con la normativa primario nonché con i principi costituzionali che informano la materia in questione.

Come noto, infatti, l'ordinamento scolastico prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera. In tal senso, per il personale A.T.A. l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 statuisce espressamente che *«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»*.

In claris non fit interpretatio, laddove la norma non delimita in alcun modo il campo di applicazione oggettivo della disposizione, valorizzando così l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale amministrativo scolastico, al pari di quanto avviene per il personale docente ai sensi dell'art. 485, co. 7.



Nello stesso senso, poi, l'art. 62 della L. Il luglio 1980 n. 312, tuttora vigente, stabilisce in modo inequivoco che *«Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente»*.

Peraltro, anche aderendo ad una lettura costituzionalmente orientata in base ai principi enucleabili dall'art. 52, co. 2 Cost., le conclusioni ermeneutiche non cambiano ed anzi trovano ulteriore conforto nell'esigenza di garantire l'assolvimento degli obblighi di cittadinanza ed evitare che il soggetto sottoposto sia penalizzato in ambito lavorativo.

Né del resto, rileva in senso contrario l'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, (codice ordinamento militare) a mente della quale *«Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.

La suddetta norma, infatti, non può essere estrapolata dal suo contesto ed anzi va interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del principio generale dettato dall'art. 2050, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., laddove si dispone che *«I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»*.

Come di recente chiarito dalla Suprema Corte in materia di Graduatorie ad esaurimento, infatti, *«deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti*



costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento» (cfr. Cass civ., Sez. Lavoro, 2 marzo 2020 n. 5679).

Del resto, la piena valutabilità del servizio di leva o equipollente, indipendentemente dalla circostanza che esso sia espletato o meno in costanza di rapporto di lavoro, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza.

Orbene, va osservato che la questione dedotta in giudizio sia stata già da tempo affrontata e risolta dalla Suprema Corte che ha avuto modo di sancire la doverosa equiparazione dei servizi in parola prestati prima della costituzione del rapporto di impiego rispetto a quelli maturati in costanza di nomina.

Come noto, l'interpretazione dell'art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in combinato disposto con le norme che disciplinano le modalità di costituzione delle graduatorie scolastiche, era già stata offerta nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5679 del 2 marzo 2020 e, da ultimo, è stata di recente confermata.

Al riguardo, infatti, è stato chiarito che «*deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, qui interessato, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (L. n. 230 del 1998, art. 2050 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103); questa S.c. ha già ritenuto, con orientamento da condividere e da aversi per richiamato ai sensi del! 'art. 118 disp. Atto C.p.c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050" (Cass. .2 marzo 2020, n. 5679); tale disciplina- si è detto nella citata pronuncia – va apprezzata*



attraverso "una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 ", tale per cui "il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali"; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343) (cfr. Casso civ., Sez. Lav., ordinanza 10 novembre 2021 n. 33151. In termini assolutamente conformi, cfr. Cassazione civ., Sez. Lav., 3 giugno 2021 n. 15467).

L'ordinamento scolastico, infatti, prevede espressamente la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera.

In tal senso, è stato anche affermato che «*Infatti, l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.*

Pertanto, in precedenza, l'articolo 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958 (*Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata*) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: "sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie"» (cfr.



Cons. Stato, Sez. VI, 2 dicembre 2019 n. 8234. In termini conformi, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2018 n. 2151; Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015 n. 4343).

VALUTAZIONE SERVIZIO DI LEVA PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA .

Il servizio militare deve essere computato come anzianità di servizio per ogni ramo del pubblico impiego e anche per gli ATA. La valutabilità quale servizio ATA (punti 6 per annualità) del servizio militare di leva a prescindere dalla circostanza che sia stato svolto in costanza di nomina o meno è stata esplicitata dall'art 485 comma 7 Dlgs 297/94. La norma del comma 7 art 485 T.U delle disposizioni legislative in materia di istruzione dispone che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...”*

Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile di interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.

Le varie pronunce che nel tempo si sono susseguite hanno dato riscontro alla necessità di non adottare alcuna interpretazione restrittiva della citata legislazione in materia scolastica.

A partire dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 01720/2022 seguita dall'ulteriore sentenza del Consiglio di Stato n. **266/2023** si è affermato come il servizio militare prestato non in costanza di nomina deve essere valutato per intero. A seguire una serie di sentenze dei Tribunali di merito hanno confermato detta interpretazione estensiva come *Tribunale di Napoli sentenza n. 3494 del 16.06.2022 ,Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022 Sentenza Tribunale di Bergamo n. 283/22 del 11.05.22; Sentenza Tribunale di Padova n. 683/2022 del 20.12.2022; Sentenza Tribunale di Cosenza n. 2195/2022; Sentenza Tribunale di Fermo n. 13/2023 del 19.01.2023; Sentenza Tribunale di Udine n. 20/2023; Sentenza Tribunale di Marsala n. 53/2023 del 31.01.23; Sentenza Tribunale di Como n. 33/2023 del 02.02.23; Sentenza Tribunale di Trapani n. 42/2023 del 25.01.23 Tribunale di Pisa sent n. 347 del 10.07.2024, Corte di Appello di Roma sent n. 1658/2024 del 26.04.2024.Tribunale di Rieti sente 146 /2024 del 09.07.2024*

Ancor più recentemente la **Corte di Cassazione con la sent n. 15965 del 2024 ha disposto il riconoscimento del punteggio pieno per il servizio militare prestato non in costanza di nomina e con la sentenza n. 8586/2024 la Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che il servizio militare va riconosciuto anche se è svolto precedentemente ad un incarico di lavoro.**

Secondo la Corte degli ermellini il servizio di leva obbligatorio e quello civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili sia ai fini della carriera sia per l'accesso alle immissioni in ruolo per il punteggio da conseguire nelle graduatorie del personale



ATA con piena valutazione del servizio militare prestato anche non in costanza di nomina.

La distinzione nella valutazione del medesimo servizio, pertanto, non rinviene alcun valido fondamento normativo e si configura oggettivamente come esercizio sviato ed irragionevole dell'azione amministrativa.

Dunque, percorrendo questa linea interpretativa, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera in ogni settore anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro. In questo modo si riconosce in termini di punteggio una migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia ATA funzionali alle supplenze, per il periodo di leva svolto non in costanza di nomina. Avendo uguale valenza il servizio militare ovvero sostitutivo prestato ai fini delle immissioni nelle graduatorie

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate,

RICORRE

All'Ili.mo Tribunale Civile di Monza, Sezione Lavoro, affinché fissi con decreto l'udienza di discussione ex art 415 cpc e disponga la comparizione delle parti con l'invito ai resistente a costituirsi nei modi e nei termini di legge di cui all'articolo 416 c.p.c. ricorrendo, in difetto, nelle decadenze di cui allo stesso art. 416 c.p.c. per ivi sentir così provvedere

- A) accertare la illegittimità della condotta del Ministero nella parte in cui esclude il riconoscimento, ai fini del punteggio del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio militare prestato, pari a punti 6 ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio per le graduatorie di terza FASCIA personale ATA;
- B) per l'effetto accertare spettante al ricorrente, sig. Montella Sebastiano, punti 6 per il servizio di leva espletato dal 13.10.92 al 12.10.93 con conseguente diritto all'inserimento di detto punteggio nelle graduatorie di terza fascia personale ATA prov Monza ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie Terza fascia ATA vigenti nel triennio 2024/27 funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati;
- C) dichiarare la disparità di trattamento tra coloro che hanno prestato servizio di leva in costanza di rapporto di lavoro e quelli che hanno espletato lo stesso servizio non in costanza di nomina;
- D) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGs. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento



contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: D.M. 89/2024, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che *«Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali»* di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

- E) condannare il MIM al pagamento delle spese e compensi di causa oltre spese generali, cpa e iva con attribuzione al procuratore antistatario

In via istruttoria

Si allega al presente ricorso documentazione attestante quanto dedotto nel presente atto introduttivo, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche all'esito della continua evoluzione del diritto scolastico, data la complessità della materia (diritto scolastico in fieri)

Con salvezza di ogni diritto quesito anche all'esito di nuovi provvedimenti emanati dal MIUR posteriormente alla iscrizione al ruolo del presente ricorso.

Nola 23.09.2024

Avv. Carmen Di Palma

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Foglio di congedo illimitato rilasciato il 14.10.93 Comune di Nola;
- 2) Copia Diploma IT AFM del IT "Majorano" Somma Vesuviano ;
- 3) domanda inserimento graduatoria terza fascia ATA valida per il triennio 2024/27
- 4) Posizione reddituale.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, ed il procedimento è esente stante le dichiarazioni reddituali depositata in atti.

Salvis Iuribus

Nola 23.09.2024

Avv. Carmen Di Palma



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La sottoscritta procuratrice che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- la presente azione è finalizzata ad ottenere il corretto inserimento del ricorrente in virtù del riconoscimento del punteggio (6 pt) del servizio militare, dichiarato in domanda, per la provincia di Monza, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall' eventuale accoglimento della domanda proposta;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, dovendo ritenersi tali i docenti già inseriti nonché altri eventuali aspiranti, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti;

- tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);

- peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di tal che essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;

- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell' elenco dei controinteressati;

- al riguardo, infatti, è stato rilevato che «[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un 'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 C.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell 'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [..]» (Trib. Di Genova, Sez. Lavoro, ordinanza del 1o settembre 2011);

- ai sensi dell' art. 151 cod. proc. civ., il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge, prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità;

fa istanza

a codesto On.le Giudice affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affinché voglia così provvedere:

a) autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati litisconsorti, dai individuarsi i tutti i docenti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere



inseriti nelle suddette graduatorie) mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero resistente e degli Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali, chiamati in causa, appositamente dedicato alla comunicazione dei ricorsi proposti.

Con ossequio

Nola 24.09.2024

Avv.Carmen Di Palma

